



Le indennità di malattia e maternità pagate direttamente dall'INPS: novità operative anche per i part time *di Michele Regina*

Dopo analoga circolare del 22.7.2009 n° 94 del 2009, l'INPS con una nuova, la n° 30 del 3.3.2010, ritorna sull'argomento delle indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti non agricoli ma con rapporto *part time* di tipo orizzontale, verticale, misto.

In effetti, sia la circolare del luglio u.s. che l'ultima in ordine cronologico segue per approccio e metodo, era riferita ai soli dipendenti non agricoli con rapporto full time.

La nuova circolare ricorda alle sedi che per effetto di tutta una serie d'informazioni provenienti prima dall'*e-mens*, e ora da *uniemens*, l'istituto è in grado anche per i part timers di liquidare le indennità di malattia, maternità e congedi parentali senza alcuna necessità di avere i modelli ind mal 1 e 2. Tali modelli pertanto dal 3.3.2010 non necessitano più ovviamente in presenza dei flussi *uniemens*.

Ciò vuol dire che ove manchino dette informazioni i dati per la liquidazione delle indennità dovranno pervenire con autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, buste paghe e ogni altra documentazione probante il rapporto e i redditi percepiti.

Si ricorda che l'INPS eroga i pagamenti diretti nelle seguenti ipotesi:

a) Per la malattia

agli operai agricoli;

ai lavoratori a tempo indeterminato sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento C.i.g.;

ai lavoratori assunti a tempo determinato per i lavori stagionali;

altri lavoratori assunti a tempo determinato, quando l'indennizzabilità non è prevista a carico del datore di lavoro.

b) Per la maternità

per i lavoratori agricoli

per i lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali

per gli addetti ai servizi domestici e familiari

per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro

L'Istituto ricorda che il contratto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale si contraddistingue, rispetto al contratto di lavoro a tempo pieno, per la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro.

Per tale ragione la retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo di paga preso a riferimento per il calcolo delle indennità di malattia e maternità risulta già ridotta.

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) necessario fare riferimento - come già ricordato con la citata circolare 94 del 2009 - alla retribuzione teorica del mese immediatamente precedente a quello di inizio del periodo indennizzabile. Nel caso di cessazione o sospensione del rapporto la retribuzione cui far riferimento è quella del mese precedente la sospensione, in altre parole l'ultimo periodo di paga scaduto e precedente quello indennizzabile.

L'INPS per facilitare la comprensione ricorre anche a degli esempi:

Data inizio evento 25 maggio; data cessazione contratto: 15 aprile; periodo di paga mensile scaduto da prendere a riferimento: marzo. Data inizio evento 25 maggio; data cessazione contratto 31 aprile; periodo di paga mensile scaduto da prendere a riferimento: aprile.

Per la liquidazione dell'indennità la circolare scinde le due diverse tipologie riferite alla qualifica operai e impiegati.

Per gli operai ai fini dell'individuazione delle RMGG occorre seguire il seguente procedimento:

1. riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l'importo ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile);
2. moltiplicare l'importo di cui al punto 1 per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per il quoziente 12.000;
3. dividere l'importo ottenuto al punto 2 per il numero delle giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 26.

Esempio:

- *Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009*
- *Somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 7.200 €*
- *Numero mensilità annue: 13*

Pertanto:

1. $7200 \text{ €} : 12 \text{ mesi} = 600 \text{ €}$
2. $(600 \text{ €} \times 13.000) : 12.000 = 650 \text{ €}$
3. $650 : 26 = 25 \text{ € (RMGG)}$

Sulla base RMGG così individuata di 25,00 euro l'INPS erogherà le indennità di che trattasi.

Per gli impegnati, sempre seguendo le esemplificazioni dell'Istituto, si dovrà seguire il seguente procedimento:

1. riproporzionamento, sommare le retribuzioni teoriche dovute nei 12 mesi solari interi precedenti il mese di inizio del periodo di malattia o del congedo di maternità e dividere l'importo così ricavato per 12 (retribuzione teorica mensile);
2. moltiplicare l'importo così ottenuto per il numero delle mensilità annue (espresso in millesimi) e dividere per 12.000;
3. dividere l'importo ottenuto al punto 2 per le giornate indennizzabili in via convenzionale nel mese, ossia 30.

Esempio:

- Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009
- Somma delle retribuzioni teoriche dovute per i mesi da marzo 2008 a febbraio 2009 pari a 9.000 €
- Numero mensilità annue: 14

Pertanto:

1. $9.000 \text{ €} : 12 \text{ mesi} = 750 \text{ €}$
2. $(750 \text{ €} \times 14.000) : 12.000 = 875 \text{ €}$
3. $875 : 30 = 29,16 \text{ euro (RMGG)}$

Sulla base della RMGG così individuata di 29,10 euro l'INPS erogherà le indennità di che trattasi.

Per quanto inerisce invece il congedo parentale (la ex aspettativa facoltativa per maternità) non incidendo i ratei nella liquidazione della stessa è necessario dividere la retribuzione teorica relativa al mese di fruizione per il numero delle giornate lavorate e/o retribuite.

L'indennità verrà erogata solo per le giornate contrattualmente dovute nei casi di part time verticali o misti.

Riprendendo la circolare del luglio scorso si ricordano di seguito i passaggi dell'Istituto per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera.

Operai:

1. individuare la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di congedo parentale;
2. dividere l'importo della retribuzione teorica per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

Esempio:

- *inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009*
- *retribuzione Teorica di febbraio 2009: € 1.200,00*
- *giorni feriali di febbraio: 24*

Pertanto:

1. retribuzione teorica = € 1.200,00
2. € 1.200,00 : 24 = € 50

Impiegati:

1. individuare la retribuzione teorica del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di congedo parentale;
2. dividere l'importo della retribuzione teorica per 30.

Esempio:

- inizio del periodo indennizzabile: 15.02.2009
- retribuzione teorica di gennaio 2009 = € 1.200,00

Pertanto:

1. retribuzione teorica = € 1.200,00
2. € 1.200,00 : 30 = € 40,00